



Responsabile del procedimento: SBARRA ERMANNO

## ORDINANZA N.92 DEL 04-10-2019

**Oggetto: Misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico durante il periodo invernale dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.**

### Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23/12/2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Preganziol appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509, ambiti territoriali caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Preganziol, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Carbonera, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano" che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto si impegnano ad integrare nei Piani di Qualità dell'aria e che dovranno essere applicate prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti nel periodo compreso fra il 1° ottobre il 31 marzo di ogni anno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle concentrazioni di inquinanti rilevate, secondo livelli progressivi di inasprimento delle azioni: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile e agricoltura;

### Considerato che:

- nel corso della seduta 05/09/2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) tra i Comuni capoluogo di Provincia e le Province stesse e presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, durante il quale si è rilevato un trend di dati in calo per i maggiori inquinanti, con valori di fondo non trascurabili e picchi di emissioni di PM<sub>10</sub> che per la maggior parte derivano dal riscaldamento domestico, comune in tutte le Regioni del Bacino Padano e dalle caratteristiche tali da rendere persistente la situazione, con provvedimenti da adottare attraverso ordinanza sindacale prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti;
- che in data 23/09/2018 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato ai Sindaci i dati e le informazioni discusse durante il CIS del 05/09/2019 al fine di estendere ai Comuni dell'Agglomerato i provvedimenti e di rendere omogenei e quindi più efficaci i provvedimenti a tutela della qualità dell'aria in tutto il territorio Veneto;
- le Misure Temporanee omogenee contenute nel suddetto Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento

specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- che l'ambito di applicazione delle Misure temporanee omogenee di cui all'Accordo di Programma tra le Regioni del Bacino Padano si applicano prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM<sub>10</sub>;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel valore limite giornaliero del particolato PM<sub>10</sub> (50 µg/m<sup>3</sup>), l'indicatore più critico per la salute umana da rispettare in quanto viene superato nelle centraline di tutte le zone del Veneto, tranne quella Alpina, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m<sup>3</sup>) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dal D.Lgs. 155/2010;

#### **Rilevato che:**

- nell'anno 2018 sono stati registrati dall'ARPAV presso la centralina di Treviso (Via Lancieri di Novara), quale centralina di riferimento per i Comuni appartenenti all'Agglomerato TV IT0509 (tra cui il Comune di Preganziol), registrando complessivamente n. 43 superamenti del limite medio giornaliero del PM<sub>10</sub> rispetto al limite di legge pari a n. 35 superamenti annuali, evidenziando per il 2018 una eccezione positiva migliore rispetto ai precedenti, situazione fortemente condizionata dalle variabili meteorologiche che hanno un effetto diretto sulla capacità dispersiva dell'atmosfera;
- che dal 1° gennaio 2019 si registrano da ARPAV presso la suddetta centralina di riferimento in Via Lancieri di Novara di Treviso, n. 42 superamenti del limite medio giornaliero del PM<sub>10</sub> con possibili peggioramenti a breve - medio termine durante il periodo invernale;
- negli ultimi anni (dal 2013 al 2017), il Benzo(a)Pirene è considerato il secondo inquinante più critico dopo il PM<sub>10</sub>, sostanza legata alla combustione di biomasse legnose, i cui livelli registrati da ARPAV superano il limite di legge non solo nelle aree rurali e montane, ma anche in città;

#### **Considerato, inoltre, che:**

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM<sub>10</sub> ed il Benzo(a)Pirene permangono come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM<sub>10</sub>" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM<sub>10</sub>, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM<sub>10</sub> al seguente indirizzo internet:  
[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\\_previsione\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php)

**Vista** la DGRV 10/02/2015 n. 122 che dispone "che nel **semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo** sussistono le condizioni meteorologiche - climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare mediate apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali";

**Visto** l'art.7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), con il quale viene data facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare all'interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

**Considerato** che l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro

Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> correlate all'istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso *Bollettini livelli di allerta PM<sub>10</sub>* emessi nelle giornate di controllo (il lunedì e il giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m <sup>3</sup> ) della concentrazione di PM <sub>10</sub> .	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.	Colore Rosso

**Considerato** inoltre che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) di allerta arancio o rosso, invierà nelle giornate di lunedì e giovedì una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM<sub>10</sub>;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php)
- le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:
  - Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
  - Impianti termici industriali (fonte fissa);
  - Traffico veicolare (fonte mobile);
  - Agricoltura (fonte fissa);
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali e la riduzione della combustione di biomassa;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, indicata dal costruttore della Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

**Ritenuto**, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera inclusi nel particolato sottile PM<sub>10</sub> provenienti da fonti fisse e mobili ed a concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera durante il periodo invernale dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto urbano territoriale del Comune di Preganziol costituito da centri abitati con numero di abitanti inferiore a 10.000 attraversati da arterie stradali principali per il collegamento intercomunale con i comuni limitrofi ed un casello di ingresso e uscita autostradale di Preganziol sulla A4 Torino - Trieste "Passante di Mestre", rappresentate da: la Statale SS 13 "Terraglio"; le Strade Provinciali SP 63, SP 106, SP 107 e via Nenzi quale collegamento tra la SS N. 13 "Terraglio" e il "Terraglio Est";

**Visti:**

- L'art. 7, comma 1, lettera a e B del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii. secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute,

sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- Il DPR n. 412 del 26/08/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge n. 10 del 09/01/1991”
- l’art. 5 del DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192”
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico delle Norme Ambientali”;
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la DGRV n. 1909 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- le DGRV n. 3748 del 26/11/2004 e n. 936 del 12/04/2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

## **ORDINA**

Che siano applicate ed osservate le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento ed indipendentemente dal livello di allerta raggiunto:

### **A. LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE (fonti mobili)**

#### **1. MISURE DA APPLICARE INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA RAGGIUNTO.**

**Divieto di circolazione all’interno dei centri abitati (con esclusione della SS n. 13 Terraglio; SP 63 Via Schiavonia; SP 106 Via Vanina, Via Luisello, tratto di Via Baratta Vecchia, tratto di Via Bacchina e Via dei Mattielli; SP 107 Via Dossone; Via Nenzi) nel periodo compreso dal 1 ottobre 2019 al 13 dicembre 2019 e tra il 7 gennaio 2020 e il 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3**;
- motocicli a due tempi, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”;

#### **2. MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 1° LIVELLO DI ALLERTA - Arancione -**

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento di Treviso Via Lancieri di Novara del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti. I Livelli di allerta, comunicati da ARPAV ai Comuni interessati con e mail, restano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, con divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture private di categoria M, classificate ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e**

#### **EURO 4;**

- autoveicoli **commerciali** di categoria N1, N2, e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;**
- **ciclomotori** e motoveicoli **a due tempi** non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";

### **3 MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 2° LIVELLO DI ALLERTA - Rosso.**

Attivato **dopo 10 giorni consecutivi di superamento** nella stazione di riferimento di Treviso di via Lancieri di Novara del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I Livelli di allerta, comunicati da ARPAV con e mail ai Comuni interessati, restano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, con divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli

- autovetture **private** di categoria M, classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- autoveicoli **commerciali** di categoria N1, N2, e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;**
- **dalle ore 8:30 alle ore 12:30:** autoveicoli **commerciali** di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 4;**
- **ciclomotori** e motoveicoli **a due tempi** non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";

**nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE, nel periodo 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, è fatto:**

#### **DIVIETO**

Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento ed ai capolinea;
- dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo, adibiti al trasporto di merci deperibili);
- degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in caso di traffico intenso (code) o per soste e/o fermate;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Esclusioni dal divieto di circolazione:

- b) tutti i veicoli nella mattinata del giovedì, in occasione del mercato settimanale, sino alle 15:00;
- c) veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- d) veicoli alimentati a GPL o gas Metano purché utilizzano per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas Metano;
- e) veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling);
- f) tutti i veicoli di residenti in aree non adeguatamente supportate da servizio di trasporto

- pubblico;
- g) autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - h) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense scolastiche;
  - i) tutti i veicoli negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
  - j) il giorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;
  - k) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
  - l) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, compresa la Magistratura, dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, Servizio Postale;
  - m) veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo rilasciato dal rispettivo Ordine Professionale, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
  - n) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con **autocertificazione**, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
  - o) veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
  - p) veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di **autocertificazione**, con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
  - q) veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
  - r) veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
  - s) veicoli dai donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
  - t) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
  - u) veicoli adibiti al carico e scarico delle merci, da provarsi con documento di trasporto, in orario 8:30 - 12:30, il cui trasporto non possa essere rinviato;
  - v) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
  - w) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
  - x) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di **autocertificazione**;
  - y) veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con **autocertificazione**;
  - z) veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di **autocertificazione**;
  - aa) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  - bb) veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Treviso; nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
  - cc) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
  - dd) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
  - ee) veicoli diretti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funerali (carri funebri) e al

- seguito, provvisti di **autocertificazione**;
- ff) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
  - gg) veicoli per il trasporto degli atleti, arbitri e commissari di gara, da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;
  - hh) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse e collezionismo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
  - ii) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
  - jj) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;

### **Autocertificazione e modalità di accertamento**

L'autocertificazione (*Allegato 1*) dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", che ne facciano richiesta.

Inoltre, nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:  
è fatto

### **OBBLIGO**

### **B. LIMITAZIONI NEGLI EDIFICI E NEL TERRITORIO (fonti fisse)**

1. Di limitazione della temperatura negli seguenti edifici (Fonti fisse), nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.:

- a massimi  $19^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con le sigle:
  - E.1 - residenza e assimilabili;
  - E.2 - uffici e assimilabili;
  - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
  - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 - attività sportive;
- a massimi  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/legali rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

- 2. Di regolazione delle aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili** (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori.

Nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE è fatto

#### **DIVIETO**

1. di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "2 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;
2. in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:
  - di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;
3. in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:
  - di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), con classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;
4. Divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
  - a. cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - b. box, garage, depositi.
5. **Divieto di effettuare combustioni all'aperto**, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati.  
In deroga potranno essere autorizzati solo "falò e panevin" tradizionali alimentati a legna vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, al massimo uno per frazione (Sambughè, San Trovaso e Capoluogo) di CONTENUTE DIMENSIONI purché preventivamente autorizzati dagli enti competenti.
6. Divieto di spargimento liquami (non letami) nei periodi di adozione delle misure emergenziali (Livello 1 - arancio e Livello 2 - rosso).

#### **INVITA**

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2 - 3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet, che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo



- 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da aperte di un Organismo di Certificazione accreditato;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
  - ad acquistare la legna durante il periodo stivo (giugno - luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
  - ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
  - ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;
  - di evitare l'uso delle auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
  - di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
  - ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gas climalteranti) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
  - di prendere coscienza dei propri consumi familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
  - a limitare alle attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
  - in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il trasporto in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
  - ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

### AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017:

- 1) non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi

dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);

- 2) condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
  - 2.1 la concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
  - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
- 3) ARPAV emette e diffonde alla popolazione sul proprio sito internet una informativa all'interno della quale è contenuta una descrizione della situazione, le previsioni sull'evoluzione dell'episodio e le indicazioni sulle buone prassi da adottare - Bollettini dei livelli di allerta PM10  
[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino\\_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php);
- 4) Il Comune provvede a dare la massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti dei Bollettini dei livelli di allerta ARPAV e dei comportamenti individuali (Allegato 1), avvalendosi di diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass-media, display elettronici, ecc.);

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - ai Settori comunali;
  - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,
  - ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso IT0509: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco;
  - alla Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
  - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso - Settore Ambiente Pianificazione Territoriale;
  - al CIS Comitato di Indirizzo e Sorveglianza tutela atmosfera della Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  - Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Regionale via Decorati al Valor Civile n. 90 - 30171 Venezia Mestre;
  - Alla Direzione Generale dell'ULSS2 Marca Trevigiana;
  - ACTV S.p.A. sede legale Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia;
  - MOM Mobilità di Marca - Treviso;
  - Alla Direzione didattica di Preganziol.

#### AVVERTE

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia immediata ed esecutiva per le misure relative agli edifici ed alle combustioni (punto B - fonti fisse) e fino al 31 marzo 2020. A valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale per le misure relative al traffico (punto A - fonti mobili) e fino al 13 dicembre 2019 e dal 7 gennaio 2020 al 31 marzo 2020;

2. che il Comando di Polizia Locale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. dell'applicazione delle seguenti **sanzioni**:
  - Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.  
Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.
  - Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto e dello spargimento di liquami (non letami), fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.  
Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A).
5. che avverso al predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco  
Galeano Paolo

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*